



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Il più grande errore, e contributo alla mafia offerto dalla Chiesa cattolica, è stato quello di non prendere una netta posizione nel merito del fenomeno mafioso; non affermare con chiarezza che o si sta con la Chiesa o si sta con le mafie.

Il compromesso morale, l'indifferenza, la contiguità e la complicità, sono armi affilatisime che le istituzioni in generale concedono al fenomeno mafioso.

Concludo con l'unica critica costruttiva che possa, a mio sommo parere, rivolgersi all'encomiabile lavoro svolto dall'A.

Credo che per un'analisi pienamente esaustiva della tematica, non si possa prescindere dal sostenere che i governi locali e la partitocrazia abbiano a condividere con la Chiesa cattolica la responsabilità di non aver contribuito alla formazione nel meridione italiano di una società e di una coscienza civica tali da permettere la nascita di una mentalità contrastante con quella caratterizzante il fenomeno mafioso.

Per cui, da un uomo di grande esperienza politica come il Prof. Isaia Sales ci si sarebbe aspettati qualche osservazione maggiore nel merito del ruolo svolto dalla politica e dai partiti, e non soltanto da quelli filo cattolici; ma forse lo stesso per ragioni di opportunità argomentativa, ha preferito non trattare in questa sede tale questione, per riservarla ad una nuova opera, almeno è questa la speranza di chi scrive.

Fabio Falanga

STEFANO VIOLI, *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. VII-251.

In un periodo nel quale molto si discute delle radici culturali e religiose dell'Europa, Stefano Violi offre un prezioso contributo alla ricerca dei valori sui quali si è fondata ed è venuta costruendosi l'esperienza giuridica occidentale. Egli dimostra come la coscienza, che nel suo rapporto dialettico con la normatività può sfociare nell'obiezione di coscienza, rappresenti uno di questi valori, e, peraltro, uno dei più significativi, se non altro perché trova significative espressioni già in epoca assai

antica, risalenti ai primordi della storia del popolo ebraico e alla Grecia classica.

Il lavoro prende le mosse da un approccio antropologico al diritto, che ne evidenzia la connaturalità all'uomo nella sua dimensione sociale e la sua non riducibilità alla mera formulazione linguistica. Di qui la terminologia "diritto muto" (p. 5), per significare un diritto che "rinvia alla mancanza di suoni articolati dall'uomo, ma non a quella di voci altre, di evidenze originarie, orientative dell'agire, voci dotate di una loro logica riconosciuta e recepita dal corpo sociale" (p. 7). Si tratta di leggi non scritte "provenienti dall'autorità divina oppure dal giudizio umano, di portata universale o nazionale" e che "traducono l'aspirazione verso un bene e una giustizia a completamento e superamento delle regole poste dal legislatore" (p. 10).

Il diritto muto incide sicuramente sulla genesi del diritto positivo, ma ancor più si colloca alla base della coscienza del corpo sociale e sopravvive alla stessa formulazione linguistica del diritto positivo, cosicché non sono rari i casi in cui si crei un'antinomia tra il diritto muto e il diritto positivo, tanto più probabile nella misura in cui quest'ultimo si allontani dai valori originari ricevuti dal diritto muto. Il luogo di emersione di questo conflitto è la coscienza, "epicentro di collisione delle diverse sfere di normatività interessate" (p. 38); di conseguenza, è dichiaratamente la coscienza, e non la legge, oggetto dello studio di Stefano Violi.

Coerentemente con quest'intento programmatico e col complessivo taglio giuridico-antropologico del lavoro, l'autore concentra l'attenzione su una figura, quella di Ivo di Chartres. Le ragioni della scelta sono varie. In primo luogo, Ivo di Chartres vive in un secolo, quale l'XI, che vede Papato e Impero particolarmente impegnati nel definire le reciproche competenze, con inevitabili conflitti fra i due ordinamenti, il civile e il canonico, che danno non di rado luogo a laceramenti delle coscienze.

Il vescovo di Chartres soffre in prima persona le conseguenze della drammaticità di queste antinomie, e, grazie alla sua profonda sapienza giuridica, riesce, soprattutto nel famoso "Prologo", a formulare, sia pure in forma dialogica, una compiuta teorizzazione

del rapporto dialettico tra obbedienza a Dio e fedeltà al sovrano.

La vicenda di Ivo, che rifiuta di celebrare le nozze adulterine di Filippo I, re di Francia, viene ripercorsa attraverso gli scritti del prelado, in particolare il suo Epistolario, che, ben a ragione, viene definito come “un trattato medievale ‘*de conscientia in actu*’” (p. 56). Stefano Violi dimostra come il menzionato rifiuto di celebrare le nozze costituisca “un antecedente medievale dell’obiezione di coscienza” (p. 85); di quest’ultima, infatti, ricorrono tutti gli elementi integrativi.

Il vescovo di Chartres, da una parte è pienamente consapevole della cogenza dell’invito sovrano a celebrare le nozze, dall’altra dichiara di non volere e di non potere adempiere a quest’obbligo giuridico, e ciò non per infedeltà, ma per estrema fedeltà al sovrano. Il potere di quest’ultimo trova il suo fondamento nella verità di Dio, alla quale Ivo intende obbedire col suo rifiuto di celebrare il matrimonio. Nel caso in questione il grande canonista, ricordando il precetto biblico paolino di obbedienza all’autorità, si ritrova “di fronte ad un comando del sovrano, cui Ivo è tenuto ad obbedire in forza del precetto apostolico, che però contraddice un precetto anch’esso apostolico” (p. 116), cosicché “la disobbedienza al comando particolare del sovrano può essere legittimamente intesa non come negazione dell’autorità, ma come espressione di suprema fedeltà ai valori fondanti la stessa autorità” (p. 116).

Grazie anche al richiamo operato dallo stesso Ivo di Chartres, Stefano Violi ha occasione di chiosare sapientemente intorno ad alcune figure femminili classiche o bibliche, nella specie veterotestamentarie, significativamente esemplari per la contrapposizione di un imperativo della coscienza al comando del sovrano. Vengono, così, passate in rassegna le obiezioni di coscienza di Antigone, che si contrappone al divieto di sepoltura del fratello statuito da Creonte; delle levatrici Sifra e Pua, che trasgrediscono il comando del faraone di uccidere i bambini maschi ebrei; della madre dei sette fratelli martirizzati per ordine di Antioco IV Epifane, secondo il racconto del secondo libro dei Maccabei; di Rizpa, che veglia sui cadaveri dei figli giustiziati, fino a che il re Davide non darà loro sepoltura, secondo la narrazione del secondo libro di Samuele.

Partendo dall’analisi di questi *exempla*, l’autore compie una disamina della struttura dell’obiezione di coscienza, per distinguerla dalla disobbedienza arbitraria. Quest’ultima, in sostanza, costituisce “non più un’espressione della libertà di coscienza, ma l’alienazione del soggetto dalla sua coscienza” (p. 192). Invece, la genuina obiezione di coscienza si inserisce in un contesto di obbedienza correlata “con una normatività morale che garantisce coerenza alla vita” (p. 192), e che “non vuole interrompere il rapporto di solidarietà generale che l’essere società comporta per ogni singolo, ma vuole semmai realizzarlo in modo più pieno” (p. 193).

Nell’ultimo capitolo il Violi sente il bisogno di sondare le radici storico-semantiche del termine coscienza, in un’analisi che dà piena giustificazione dell’interesse insito nel percorso di ricerca compiuto nel volume. Infatti, il concetto classico di coscienza viene individuato risalendo ai termini latini “*consciūs*” e “*conscientia*”, i quali “richiamano l’idea di aver parte insieme con altri alla conoscenza di una determinata cosa” (p. 205). La dimensione interpersonale della coscienza implica un esercizio della libertà individuale aperto “a una libertà costruttiva in senso comunitario” (p. 220).

Solo dal XIV secolo il termine coscienza comincia ad acquisire una valenza diversa, simultaneamente allo svolgersi di quel processo culturale, che conduce all’affermazione di una nuova visione antropologica nella quale “al concetto di *persona*, definita dal rapporto costitutivo con altre persone” si affianca “quello di *individuo*, definito da ciò che lo *distingue* dagli altri” (p. 227). In questa configurazione soggettivistica della coscienza, la funzione dell’obiezione si trasforma, cosicché “l’obiettore moderno, da custode della verità, pretende di porsi come il creatore di una verità futura (soggettiva), che è egli stesso a plasmare, con la sua azione” (p. 235). La *conscientia* antica e la coscienza in senso moderno vengono, così, “a designare due realtà opposte: da una parte il richiamo alla verità intesa in senso tanto religioso quanto laico, dall’altra l’affermazione di una soggettività definita sulla base di una impenetrabile individualità” (p. 236): in questa contrapposizione si sostanzia quello che lo stesso autore definisce il “*paradosso*

post-moderno dell'obiezione di coscienza" (p. 236). Infatti, il riferimento dell'obiezione alla coscienza soggettiva, come affermazione di un'autoreferenzialità etica, finisce con l'escludere dal proprio orizzonte il diritto non scritto e, in altri termini, l'appello alla verità e a una giustizia sovralegale, senza le quali non potrebbe validamente fondarsi l'opposizione dell'obiettore alla legge scritta.

Per tal via, la coscienza, nel momento in cui sembra "liberarsi" dalla subordinazione al "diritto muto", rischia di diventare subalterna anche al "diritto scritto". Si tratta di un rischio, per il quale Stefano Violi, nella sostanza, indica come antidoto una proposta antropologica, che non isoli l'uomo con se stesso, ma lo proietti in una dimensione protesa verso l'Alto e verso l'altro.

Antonio Guarino

Gustavo Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. V-251.

Chi legge le pagine dell'ultimo libro di Gustavo Zagrebelsky, già presidente emerito della Corte Costituzionale e professore di diritto pubblico nell'Università di Torino, non può non restare favorevolmente ammirato dalla potenza del pensiero con il quale rende affascinante il percorso storico giuridico che ha caratterizzato il rapporto tra Stato e Chiesa a far tempo dal IV secolo sino ai giorni nostri.

Già nella quarta di copertina si sottolinea come 'La laicità è il prodotto di una cruentissima storia di lotte per la libertà religiosa e di coscienza e per la fondazione della convivenza civile su basi indipendenti dalla professione di fede'.

Argomenta l'Autore che la Chiesa cattolica non si limita a professare la sua dottrina ai soli aderenti ad essa, bensì la propone come valida per tutti gli uomini (p. 3), perché altri, gli altri abbiano a beneficiare di detta dottrina, posto che al mondo d'oggi è venuta meno quella 'comunanza di fede' un tempo ben salda e radicata nel presente quotidiano.

E partendo proprio da questa constatazione l'Autore si interroga sul perché la Chiesa cattolica si propone come l'unica portatrice sana nella cura pastorale delle anime non

limitandosi a volgere lo sguardo ai soli credenti che si riconoscono nella Chiesa di Roma, bensì proponendosi salvatrice della umanità a prescindere dal credo professato.

L'Autore argomenta che è difficile 'concepire la dottrina cattolica in termini di unicità e universalità' se si pensasse che la fede cattolica è diventata una fede particolare. Infatti se si dovesse ritenere che è una fede particolare, 'essa deve convivere con altre fedi e visioni del mondo' accettando così di vivere esteriormente in un contesto relativistico (p. 5). Dunque irrinunciabile, per la Chiesa cattolica, la missione universale tendente alla salvezza celeste che, inevitabilmente, si scontra con lo Stato 'garante' della libera convivenza tra tutte le fedi e le concezioni del mondo che non si riconosce in nessuna verità perché tutti, spontaneamente, siano lasciati liberi di scegliere secondo i propri convincimenti.

Ed ecco allora volgere il pensiero a ciò che si intende per laicità non potendo prescindere da 'situazioni dualistiche' caratterizzate dalla distinzione tra le esperienze politiche e quelle religiose, avvertendo che 'laicità significa divieto di intromissioni, a prescindere dal contenuto: quello che rileva è la non ingerenza (p. 7).

Continua l'illustre Autore che (p. 9) 'laicità significa spazio pubblico a disposizione di tutti per esercitare, in condizioni di libertà e uguaglianza, i diritti di libertà morale', intesi quelli di coscienza, pensiero, religione, culto e così via, base sui quali fondare la propria esistenza a prescindere da Dio.

Seppur storicamente il concetto di laicità si sia affermato all'interno del mondo cristianizzato (p. 11) non lo si può certo considerare un prodotto esclusivo della Chiesa cattolica. Rileva quindi il Maestro che l'affermazione storica della laicità come valore politico positivo è avvenuta *contro*, non *con* la Chiesa e, men che mai, *a opera* della Chiesa stessa, a nulla valendo che la base dottrina invocata per ascrivere la laicità al patrimonio dottrinale di detta Chiesa è riposto nel motto riferibile allo stesso Gesù «restituite ciò che è di Cesare a Cesare e ciò che è di Dio a Dio» (Mt 22, 15-22; Mc 12, 13-17; Lc 20, 20-26). Anzi, quel motto tanto invocato, oggi serve alla Chiesa 'come base per una pretesa di primogenitura e di autenticità nella definizione della nozione